

Risposta n. 69

OGGETTO: Acquisto autovettura con aliquota ridotta ed esibizione della documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all'acquisto- Articolo 26, comma 2 Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante espone che ha acquistato un'autovettura senza chiedere l'applicazione delle agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente Commissione medica.

Qualche mese dopo, l'istante, ottenuta la suddetta documentazione, ha richiesto al rivenditore l'emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l'imposta di bollo.

Ciò posto, l'istante chiede conferma in merito alla possibilità per il rivenditore di emettere la predetta nota di credito e conseguentemente di ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di aver diritto alla emissione della predetta nota di credito e al rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per *" le cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico"*.

L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità

psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 sopra citato è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104.

La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti". La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che, *con riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, che lo stesso può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.*

Ai fini dell'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta, con la circolare 31 luglio 1998, n. 197/E è stato specificato che le certificazioni devono essere esibite al

venditore all'atto dell'acquisto del veicolo.

Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all'acquisto, mediante la esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell'acquisto dell'autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell'aliquota iva ridotta.

In tale ipotesi il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.

Nella fattispecie in esame, l'emissione della nota di credito è preclusa alla società venditrice poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione veicolo.

Nel caso in esame, la società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter del Dpr n. 633 del 1972, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alle agevolazioni in materia di imposta bollo auto ed imposta di trascrizione, si rappresenta che entrambe le imposte esulano dalla competenza della scrivente.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)